



Consulti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consulenti del lavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consulenti del lavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 1° luglio 2015
Prot. n. 0007503/U/24
Circolare n. 1120

E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulti del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della tutela delle condizioni
di lavoro e dei rapporti industriali
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale della giustizia civile
Ufficio III
Reparto II Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: *prorogatio* dei Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulti del Lavoro.

1. Premessa
2. Quadro normativo di riferimento
3. Adempimenti relativi al rinnovo dei Consigli provinciali e dei collegi dei revisori
4. La disciplina generale della *prorogatio* e la sua applicabilità ai Consigli provinciali dell'Ordine
5. Conclusioni



1. Premessa

Come noto, la durata triennale del mandato dei Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro è disciplinata in modo tassativo dall'art. 11, comma 4, della legge 11 gennaio 1979 n. 12. Di converso, la stessa norma primaria nulla dice, sia sulle modalità procedurali inerenti agli adempimenti connessi alle elezioni dei Consigli, sia sulla disciplina di una eventuale *prorogatio* del suddetto termine ed in particolare sul versante della liceità degli atti assunti oltre la scadenza del mandato e per le eventuali responsabilità poste in capo ai componenti del Consiglio provinciale inadempiente.

Al fine di armonizzare le suddette procedure ed evitare eventuali soluzioni di continuità il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha integrato con proprio regolamento la suddetta disciplina primaria, disponendo, con lo stesso, le modalità operative e scadenze temporali necessarie all'elezione del Consiglio.

Con la presente circolare si ritiene utile ricostruire le diverse discipline legali e regolamentari vigenti in materia di rinnovo del Consiglio provinciale dell'Ordine e sottolineare che quest'ultimo ha una discrezionalità limitata nella fissazione della data delle elezioni. Infatti, le sopradette discipline insieme al Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazione in legge 15 luglio 1994, n. 444, recante "*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*", formano un quadro generale che evidenzia in modo sistematico gli adempimenti dei Consigli provinciali nella obbligatoria e tempestiva fase elettiva degli stessi.

2. Quadro normativo di riferimento

- Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "*Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro*", articoli 11 e 15 Art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

- Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazione in legge 15 luglio 1994, n. 444, recante "*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*".

- Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine nella seduta del 17-18-19 settembre 1980, recante "*Norme per l'elezione dei consigli provinciali e dei collegi dei revisori dei conti degli albi dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12*".

3. Adempimenti relativi al rinnovo dei Consigli provinciali e dei collegi dei revisori

L'articolo 11, comma 4 della Legge n. 12/1979, così come l'articolo 3, comma 3, del Regolamento sopra citato, stabiliscono che il Consiglio provinciale dell'Ordine "*dura in carica 3 anni*".

L'articolo 5 del Regolamento dispone altresì che "*Il Consiglio provinciale, almeno 40 giorni prima del termine del proprio mandato, deve deliberare la data delle elezioni del nuovo consiglio che, in ogni caso, non potrà essere fissata prima dei 30 giorni precedenti quella della scadenza del mandato e oltre la data di scadenza medesima*".



Infine, il successivo articolo 23 del Regolamento prevede che, una volta proclamati gli eletti, *"Il nuovo Consiglio su convocazione del consigliere che ha riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti del più anziano per iscrizione nell'Albo si riunisce nel termine di quindici giorni dalla data delle votazioni"*.

4. La disciplina generale della *prorogatio* e la sua applicabilità ai Consigli provinciali dell'Ordine

Il Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 1994, n. 444, reca la "Disciplina della proroga degli organi amministrativi" applicabile agli *"organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici"*.

Poiché gli ordini provinciali dei consulenti del lavoro sono pacificamente enti pubblici, è di tutta evidenza che le regole generali in tema di *prorogatio* contenute nel predetto Decreto si applichino anche agli stessi.

L'art. 2 del Decreto dispone che *"Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti"*.

Il successivo articolo 3 individua il limite massimo ed insuperabile di durata della *prorogatio* prevedendo che:

"1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli".

L'articolo 4 dispone, inoltre, che gli organi amministrativi scaduti vengano in ogni caso rinnovati entro il periodo di *prorogatio*, disponendo che, in caso di inerzia dell'organo collegiale, la competenza venga trasferita al presidente che deve *comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo*.

L'articolo 6, infine, dispone che decorsi 45 giorni dalla scadenza del mandato triennale il Consiglio uscente decade di diritto e non può adottare alcun tipo di atto.

Considerato, quindi, che la legge n. 12/1979 ed il Regolamento consentono la *prorogatio* del Consiglio uscente sino alla data di insediamento del nuovo Consiglio, l'articolo 3 sopra richiamato stabilisce un ulteriore limite assoluto di carattere generale. Pertanto, nel caso in cui il Consiglio proseguisse la



propria attività senza deliberare la data delle nuove elezioni, sarebbe certamente soggetto al termine insuperabile di 45 giorni.

Entro tale termine il Consiglio uscente deve in ogni caso porre in essere tutti gli atti necessari al suo rinnovo; qualora il Consiglio non vi provveda, la competenza è trasferita al Presidente che vi provvede con atto monocratico, senza attendere la delibera collegiale.

I Consiglieri provinciali che non provvedano all'indizione delle elezioni assumono piena responsabilità civile per eventuali danni da ciò derivati.

Specifiche ulteriori responsabilità civili gravano sul Presidente del Consiglio provinciale che non fa uso dei poteri sostitutivi per ovviare all'inerzia dell'organo collegiale, cui si potrà aggiungere una responsabilità di tipo penale per omissione di atto di ufficio. Le disposizioni in commento sono evidentemente finalizzate a garantire la piena funzionalità del Consiglio provinciale, evitando interruzioni nel funzionamento dello stesso nel pieno rispetto della legge primaria (l'organo consiliare dura in carica 3 anni).

In merito a quanto sopra esposto, si ritiene che il Consiglio provinciale dell'ordine uscente non abbia alcuna discrezionalità in merito alle procedure di rinnovo, ma al contrario debba adoperarsi affinché alla sua naturale scadenza, sia già disponibile la nuova compagine consiliare che dovrà insediarsi entro 15 giorni dalla data delle votazioni. Infatti, il Consiglio uscente, potrà proseguire nell'esercizio delle sue funzioni non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data delle elezioni.

A tal proposito, è utile evidenziare che il termine di quindici giorni indicato dall'articolo 23 del regolamento, non può che essere inteso come termine finale entro cui il nuovo consiglio dovrà essersi insediato.

5. Conclusioni

In virtù delle considerazioni che precedono, si ribadisce che il Consiglio provinciale, almeno 40 giorni prima del termine del proprio mandato deve fissare la data delle elezioni per il suo rinnovo.

La proroga nell'esercizio delle funzioni da parte del Consiglio provinciale deve considerarsi un'eventualità del tutto residuale che non può protrarsi oltre il quindicesimo giorno successivo alla data delle elezioni.

La disciplina in tema di proroga degli organi amministrativi contenuta nel già citato D.L. n. 293/1994 è pienamente applicabile ai Consigli provinciali, pertanto, in via del tutto eccezionale, è consentita la *prorogatio* oltre l'ordinaria scadenza triennale per un massimo di 45 giorni, dopodiché l'organo decade e gli atti eventualmente adottati successivamente sono nulli.

Durante la *prorogatio* i Consigli provinciali possono adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.



In caso di inerzia del Consiglio provinciale, il Presidente ha il potere/dovere di assumere poteri sostitutivi, indicando senza indugio le elezioni con atto monocratico.

I componenti del Consiglio provinciale che non si attivano per il rinnovo dell'organo amministrativo nei termini stabiliti dall'articolo 5 del già citato Regolamento per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Collegi dei revisori, assumono diretta responsabilità per i danni cagionati dalla decadenza dell'organo, nonché per gli atti assunti che eccedano l'ordinaria amministrazione, ferma restando la responsabilità penale per l'omissione.

Infine, la mancata indizione delle elezioni entro i termini di legge costituisce grave violazione delle norme che può condurre, ai sensi di quanto disposto all'articolo 17 della legge n. 12/1979, allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina del Commissario straordinario.

Il Consiglio Nazionale, in quanto organo di vigilanza sul corretto funzionamento dei Consigli provinciali, ha il potere/dovere di effettuare le segnalazioni di gravi irregolarità ai Ministri vigilanti.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
F.to (Marina E. Calderone)

MEC/SG/vs